

STATUTO

Art.1 Denominazione e Sede

1. E' costituito ai sensi del D.Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "Genova per Chernobyl - ODV", che assume la forma giuridica di Associazione.
2. In conseguenza dell'iscrizione nel registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione organizzazioni di volontariato, istituito ai sensi del D.Lgs. 117/2017, l'Ente, di seguito detto "organizzazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo ODV o la locuzione "Organizzazione di Volontariato" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'organizzazione ha sede legale nel comune di Genova.
Il cambio della sede nell'ambito dello stesso comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione (Consiglio Direttivo) e non comporta modifica del presente statuto, ma obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
4. L'organizzazione ha durata illimitata e può essere sciolta con delibera dell'Assemblea dei Soci (associati) , osservando le disposizioni dettate dalla legge e dal presente Statuto.

Art.2 Finalità e Attività

1. L'organizzazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D.Lgs.117/2017:
 - ◇ Interventi nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza e formazione, rivolti a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari, ovvero a componenti di collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.
 - ◇ Ospitalità di bambini provenienti dalle zone contaminate da radiazioni a seguito dell'incidente nella centrale nucleare di Chernobyl, offerta dai cittadini e dalle famiglie che lo desiderano e che si associno all'organizzazione. L'ospitalità può essere data una o più volte l'anno, per periodi e con modi conformi alle vigenti disposizioni del Comitato per i minori stranieri.
 - ◇ Invio, direttamente con propri mezzi o tramite terzi, di aiuti umanitari a famiglie bisognose con bambini e ad Istituti ed Ospedali pediatrici ospitanti i bambini di cui al punto precedente.
 - ◇ Collaborazione al miglioramento di strutture operanti in loco a favore di bambini colpiti dalle radiazioni di Chernobyl.
 - ◇ Offerta di assistenza sanitaria mirata ai bambini colpiti dalle radiazioni di Chernobyl che presentano gravi problemi, non sufficientemente curati nei luoghi d'origine.
 - ◇ Partecipazione agli scambi culturali e scientifici al fine di migliorare la conoscenza delle problematiche delle zone contaminate, per favorire una presa di coscienza più ampia sull'urgenza di proseguire la decontaminazione ed il miglioramento della qualità sociale ed ambientale della vita.
 - ◇ Offerta, avvalendosi delle competenze e delle collaborazioni opportune e della disponibilità all'accoglienza delle famiglie, di occasioni per la formazione umana, morale e professionale dei giovani, in particolare di quelli con maggiori problemi.
 - ◇ Azioni di formazione rivolte alle famiglie che accolgono i minori e ad operatori da impiegare in successive azioni formative.
2. Le attività dell'organizzazione sono svolte prevalentemente in favore di terzi, e avvalendosi in particolare dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
3. L'organizzazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. L'organizzazione può cooperare, in Italia ed all'estero, con tutte le istituzioni ed organizzazioni pubbliche o private che si prefiggono obiettivi analoghi di solidarietà sociale.
4. L'organizzazione può svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, tutte le attività accessorie integrative ad esso e tutte le attività ritenute necessarie per la raccolta dei fondi nei limiti consentiti dal succitato D.Lgs. 117/2017.

Art.3 Attività diverse

1. L'organizzazione può esercitare, ai sensi dell'art.6 del D.Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D.Lgs. 117/2017 e della normativa vigente.

Art.4 Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili.

1. L'organizzazione esclude ogni fine di lucro, diretto o indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs.117/2017.
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'organizzazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.5 Associati, procedure di ammissione ed esclusione

1. L'organizzazione è a carattere aperto.
2. Gli associati sono le persone fisiche e le ODV ai sensi di D.Lgs.117/2017 che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione all'organo di amministrazione (Consiglio Direttivo) che delibera in merito nella prima seduta utile. Gli associati versano, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione che viene annualmente stabilita dal Consiglio stesso.
3. La delibera di ammissione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera. L'ammissione comporta l'incondizionata accettazione dello Statuto, dei regolamenti interni e di ogni altra deliberazione sociale assunta nel rispetto dello Statuto stesso.
4. L'organo di amministrazione deve entro 60 giorni motivare l'eventuale delibera di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla a gli interessati che, entro ulteriori 60 giorni, possono chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera nella successiva convocazione.
5. Gli associati cessano di appartenere all'organizzazione per:
 - dimissioni volontarie, presentate all'organo di amministrazione per iscritto;
 - mancato versamento della quota associativa;
 - morte (persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (persona giuridica);
 - esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.

Art.6 Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.
2. Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di:
 - ◇ partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto;
 - ◇ godere del pieno elettorato attivo e passivo;
 - ◇ essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
 - ◇ essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
 - ◇ recedere dall'appartenenza all'organizzazione
 - ◇ esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di amministrazione.
3. Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di:
 - ◇ rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - ◇ rispettare le delibere degli organi sociali;
 - ◇ partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
 - ◇ versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
 - ◇ non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione.

In particolare:

1. Gli associati che non hanno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno sono considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.
2. Tutti gli associati maggiori di età hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto, per la nomina degli organi direttivi dell'organizzazione e per lo scioglimento dell'organizzazione stessa.
3. Gli associati non in regola con il pagamento della quota associativa non possono partecipare all'Assemblea né prendere parte alle attività dell'organizzazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche associative.

Art. 7 Volontari associati e assicurazione obbligatoria

1. L'organizzazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'organizzazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.
4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
5. L'organizzazione deve assicurare i volontari contro infortuni e malattie connessi allo svolgimento della attività di volontariato, e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art.18 del D.Lgs. 117/2017.
6. L'organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art.8 Organi sociali

1. Sono organi direttivi dell'organizzazione:
 - ◇ l'Assemblea
 - ◇ l'Organo di amministrazione (Consiglio direttivo)
 - ◇ il Presidente
2. Le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito. E' consentito il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
3. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art.9 Assemblea

1. L'Assemblea dei Soci ha i seguenti compiti:
 - ◇ Elegge (e revoca) tra i propri membri l'Organo di amministrazione (Consiglio direttivo).
 - ◇ Elegge (e revoca) tra i propri membri il Collegio di Proviviri.
 - ◇ Delibera sull'esclusione degli associati
 - ◇ Delibera sul bilancio consuntivo e preventivo annuale predisposti dal Tesoriere.
 - ◇ Delibera sul programma annuale dell'organizzazione predisposto dal Consiglio direttivo.
 - ◇ Delibera sulle modifiche dell'Atto costitutivo e dello Statuto.
 - ◇ Delibera sullo scioglimento dell'organizzazione e sulla devoluzione del patrimonio.
 - ◇ Nomina i liquidatori e stabilisce le modalità della liquidazione.
2. L'Assemblea è convocata una volta l'anno in via ordinaria dal Presidente del Consiglio direttivo o, in caso di impedimento grave, dal Vicepresidente o ancora dal Consigliere più anziano di età.
3. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per modifiche dello Statuto, scioglimento e devoluzione del patrimonio, eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.
4. L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata con almeno 8 giorni di preavviso, mediante avviso scritto (posta, raccomandata, posta prioritaria, fax o e-mail). L'avviso contiene la data, l'ora e il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima di 24 ore trascorse dalla prima convocazione.
5. La convocazione di Assemblea straordinaria può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli associati aventi diritto al voto; in tal caso il Presidente deve procedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
6. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà' più uno degli associati aventi diritto al voto, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro associato. In seconda convocazione e' regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati aventi diritto al voto presenti, in proprio o per delega.
7. Hanno diritto di voto tutti gli associati maggiorenni. A ciascun associato non possono essere conferite più di due deleghe, scritte anche in calce al foglio di convocazione. I voti di norma sono palesi, salvo

quelli riguardanti nomina o revoca delle cariche associative. Nelle delibere di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano le proprie responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

8. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto segue. Per le deliberazioni riguardanti modifiche statutarie occorre la presenza di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto. Per deliberare lo scioglimento dell'organizzazione e devolverne il patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i due terzi degli associati aventi diritto al voto. Nelle deliberazioni che riguardano le attività di loro responsabilità, i membri del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.
9. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che è redatto dal Segretario, o, in sua assenza, da un componente dell'Assemblea appositamente nominato, e sottoscritto dal Presidente e dall'estensore. Il verbale viene conservato nella sede legale dell'organizzazione e copia presso il Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle Assemblee e chiederne, a proprie spese, una copia.

Art.10 Organo di amministrazione

1. L'Organo di amministrazione (Consiglio direttivo) è eletto dall'Assemblea ed è composto da 9 (nove) membri. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate e tra le persone fisiche indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017.
2. L'Organo di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. Resta in carica 3 (tre) anni ed i suoi membri possono essere rieletti.
3. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale. Le sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.
4. L'Organo di amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni 3 mesi o ogni volta il Presidente lo ritiene necessario o quando ne fa richiesta scritta almeno 1/3 dei componenti. In tal caso la riunione deve avvenire entro 20 giorni dalla richiesta. La convocazione va inviata in ogni caso per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 (otto) giorni, salvo casi di urgenza.
5. L'assenza ingiustificata di un consigliere per più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima assemblea utile.
6. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
7. Delle riunioni del consiglio è redatto dal Segretario il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni del Consiglio direttivo e chiederne, a proprie spese, una copia.
8. Il Consiglio direttivo ha i seguenti compiti:
 - ◇ Elegge al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario.
 - ◇ Fissa gli ordini del giorno dell'Assemblea.
 - ◇ Attua le deliberazioni dell'Assemblea.
 - ◇ Predisporre i programmi di attività da sottoporre all'Assemblea e ne autorizza le spese.
 - ◇ Esamina, entro 60 giorni dalla fine di ogni esercizio, il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
 - ◇ Stabilisce i regolamenti interni e cura la tenuta dei libri e registri di sua competenza.
 - ◇ Stabilisce l'importo annuale della quota associativa.
 - ◇ Decide sull'ammissione e decadenza degli associati.
 - ◇ E' responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.

9. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art.11 Il Presidente

1. Il Presidente:
 - ◇ Viene eletto a maggioranza dall'Organo di amministrazione tra i suoi membri.
 - ◇ Convoca e presiede le Assemblee dei Soci e le riunioni dell'Organo di amministrazione.
 - ◇ Rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi ed in giudizio.
2. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, tutte le sue funzioni sono assunte dal **Vicepresidente** o dal membro del Consiglio più anziano di età.
3. Può assumere provvedimenti d'urgenza, in caso di necessità, sottoponendoli a delibera dell'Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.
4. L'Organo di amministrazione può destituire il presidente dalla carica a maggioranza dei voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.

Art.12 Tesoriere

1. Il Tesoriere:
 - ◇ Provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio direttivo.
 - ◇ Provvede alla tenuta delle scritture contabili ed archivia tutti i documenti contabili ed i bilanci, mettendoli a disposizione dei membri del Consiglio direttivo in qualsiasi momento.
 - ◇ Redige, entro 60 giorni dalla fine di ogni esercizio, il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Art.13 Segretario

1. Il Segretario:
 - ◇ Provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli associati e dei volontari.
 - ◇ E' responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi direttivi e collegiali: Assemblea, Consiglio direttivo, Collegio dei Probiviri.

Art.14 Risorse economiche

1. L'organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da fonti diverse quali quelle elencate, nonché attività diverse di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/17 e ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente.
In particolare:
 - ◇ Quote associative e contributi degli associati.
 - ◇ Contributi di privati.
 - ◇ Contributi dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti.
 - ◇ Contributi di organismi internazionali.
 - ◇ Donazioni e lasciti testamentari.
 - ◇ Rimborsi derivanti da convenzioni.
 - ◇ Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
 - ◇ Proventi da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore.
 - ◇ Proventi da spettacoli, lotterie, tombole e pesche di beneficenza.
 - ◇ Proventi derivanti dalla gestione finanziaria e patrimoniale.
2. I fondi dell'organizzazione sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dall'Organo amministrativo e intestato all'organizzazione. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Tesoriere.
3. E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri Enti del Terzo Settore che per legge, Statuto o regolamento fanno parte della medesima unitaria struttura.

Art.15 Bilancio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017. Entro 60 giorni dalla fine di ogni esercizio viene predisposto dal Tesoriere il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Organo di Amministrazione e dell'Assemblea entro 4 (quattro) mesi. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.
3. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
4. Dopo l'approvazione in Assemblea, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.

Art.16 Libri sociali obbligatori

1. L'organizzazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

Art.17 Rapporti di lavoro

1. L'organizzazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti degli articoli 16, 17 e 33 del D. Lgs. 117/2017.

Art.18 Collegio dei probiviri

1. Il Collegio dei probiviri è composto di 3 membri eletti dall'Assemblea tra i propri componenti. Il Collegio sceglie al suo interno un Presidente in rappresentanza del Collegio stesso.
2. Il Collegio dei probiviri dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.
3. Esso ha il compito di esaminare tutte le controversie tra gli associati, tra questi e l'organizzazione o i suoi organi direttivi, tra i membri degli organi direttivi e tra gli organi stessi.
4. Esso giudica ex bono at aequo senza formalità di procedure, entro novanta giorni. Il lodo emesso è inappellabile.

Art.19 Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di scioglimento dell'organizzazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altri enti del Terzo Settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45 del D.Lgs. 117/2017, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.
2. Lo scioglimento dell'organizzazione è deliberato dall'Assemblea, che deve nominare i liquidatori scegliendoli preferibilmente tra gli associati, nonché stabilire i modi della liquidazione.

Art. 20 Statuto

1. L'organizzazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art.21 Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.